

**Memoria di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 10
della Legge 07/08/1990 n. 241**

del dott. Filippo Anelli, nella qualità di Segretario Provinciale di Bari della FIMMG, assistita dall'avv. Michele Langiulli con studio in Noicattaro (BA) alla via De Rossi n.5, presso il quale elegge domicilio, in ordine al parere espresso dall'Ufficio Legale della Regione Puglia (prot. n. 11/L/14206 del 04/07/2000) avente ad oggetto: "*Sentenza Consiglio di Stato IV Sezione n. 1407/2000 del 14.12.99. Parere 19/2000/B*"

La Sez. Provinciale di Bari della FIMMG prende atto del parere sopra indicato ed osserva quanto segue.

Appare opportuna la precisazione, riportata nel suddetto parere, dei danni subiti e subendi dai possessori del titolo di Formazione in Medicina Generale e contemporaneamente abilitati al 31/12/1994, i quali, nonostante il rilievo dato dalla legislazione comunitaria al suddetto titolo, si sono visti scavalcare, per l'arbitraria decisione della Regione Puglia e delle Aziende UU. SS. LL. pugliesi di sottrarre loro i 12 punti, da altri medici che non hanno seguito il corso ma che nel frattempo hanno accumulato punteggio valutabile.

Tuttavia nulla si dice sulla risoluzione dei problemi che la predetta illegittima sottrazione ha creato se non che per l'anno 1999 è opportuno correggere i bandi pubblicati –visto che le procedure di attribuzione non sono ancora iniziate- mentre per l'anno 1998, dato che le procedure sono state esaurite, non si ritiene opportuno il ripristino della legalità violata per non travolgere "interessi privati" (?) nel frattempo consolidatesi.

Occorre subito chiarire che non tutte le procedure del 1998 sono esaurite. Vi sono, infatti, sia procedure che non sono terminate (ossia non tutti i posti sono stati assegnati e sulle quali è ancora possibile intervenire) sia procedure che non sono nemmeno iniziate (ferme ancora alla pubblicazione delle delibere con le graduatorie).

Pertanto, al fine di ripristinare la legalità violata e di porre rimedio alla violazione del diritto dei medici corsisti, la FIMMG –sez. prov. di Bari- propone:

1. La FIMMG prende atto, con notevole perplessità e con molte riserve che fin da ora si esternano, della volontà della P.A. di “sanare” la posizione di quei medici che hanno raggiunto il convenzionamento nel 1998 in danno dei medici corsisti e fa rilevare che sono ancora pendenti contenziosi innanzi al Consiglio di Stato e al TAR Puglia per la definizione di ricorsi avverso l’ormai acclarato illegittimo comportamento della P.A.. Tali contenziosi, che tuttavia riguardano pochi medici, investono sia incarichi di Medicina Generale che di Guardia Medica/Continuità Assistenziale, tutti relativi all’anno 1998 (per la maggior parte risalenti alle ore/zone di marzo 98).
2. La FIMMG, quindi, chiede che, in virtù dell’obbligo di imparzialità e per salvaguardare il principio di buon andamento della P.A., nonché per ripristinare la legalità violata, ai ricorrenti (i cui nominativi ogni Azienda è in grado di indicare insieme all’incarico rivendicato) sia attribuito il posto che gli spetta (il posto che avrebbe oggi se le procedure fossero state esperite correttamente), con decorrenza a tutti gli effetti dal marzo 1998 e, ove del caso, dal settembre 1998, sia per M.G. che per C.A./G.M., in modo tale da rispettare i loro diritti e, soprattutto, di far cessare i contenziosi in atto con riduzione della possibilità di accenderne altri per il risarcimento del danno.
3. Considerata la volontà della P.A. di “sanare” comunque la posizione dei medici che fin dal 1998, hanno illegittimamente ricevuto, in passato, gli incarichi al posto dei ricorrenti, e di non procedere alla revoca in autotutela nei loro confronti –ferma restando la già espressa perplessità della FIMMG, stante l’esistenza dei giudizi pendenti,- alla Regione non resta che rifare –partendo dalla rilevazione- l’intera procedura per il 1999, al fine di rispettare il rapporto ottimale, considerato che le attribuzioni di incarico per l’anno 1999 non sono ancora iniziate e che non vi sono quindi altre posizioni da “sanare”. Ogni

Azienda, pertanto, dovrebbe comunicare le “nuove” rilevazioni alla Regione che dovrà pubblicare i nuovi bandi per il 1999.

4. Resta inteso che tutte le procedure del 1998 non ancora esaurite saranno concluse secondo i criteri di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1407/2000, fatti propri anche dall’Ufficio Legale.
5. Tale soluzione eviterebbe, come detto, l’accendersi di nuovi contenziosi, nei confronti sia della Regione Puglia che delle Aziende, per il risarcimento del danno subito dai ricorrenti e dalle Organizzazioni sindacali posto che, come esplicitamente riportato nella sentenza Sentenza Consiglio di Stato IV Sezione n. 1407/2000 del 14.12.99, *“tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione a leggi ed atti avente forza o valore di legge, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tale potere, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con quelle comunitarie”* (C.d.S. sez. V, 6/4/1991 n. 452 che richiama Corte Cost. 11/7/1989 n. 389) e che i predetti soggetti, nonostante ripetute diffide, non lo hanno fatto.

Tanto premesso il sottoscritto dott. Filippo Anelli, nella qualità sopra descritta e con l’assistenza del sottoscritto procuratore

INVITA

le autorità interessate a voler adottare, in via di autotutela, gli atti diretti a salvaguardare i diritti dei medici in possesso di titolo di Formazione.

AVVERTE

che, in mancanza, saranno portate a compimento le azioni già pendenti e saranno intraprese tutte le azioni risarcitorie previste dalla legge, volta per volta, innanzi alla magistratura civile –per il risarcimento del danno subito-, penale e contabile.

Bari, 19 luglio 2000

Dott. Filippo Anelli

Avv. Michele Langiulli